

Legge regionale 09 marzo 1978 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 28/10/1980

Cessione gratuita ai Comuni delle zone terremotate delle abitazioni destinate alle famiglie senza tetto, poste in opera ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e di altri beni donati all' Amministrazione regionale.

Art. 5

Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce l' ammontare del contributo spettante per il primo anno, ai sensi dell' articolo 4, Il comma della presente legge, a ciascun Comune.

Entro i trenta giorni successivi alla predetta deliberazione, la Segreteria generale straordinaria provvede alla erogazione dei contributi.